



ARES Sardegna
Azienda Regionale Salute

**REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI
TRA LE AREE ARES – AREA COMPARTO
SANITÀ, AI SENSI DELL’ARTT. 20 E 21 DEL
CCNL COMPARTO SANITÀ 2019-21
SOTTOSCRITTO IN DATA 02/11/2022**

Area Contrattuale Comparto Sanità

Allegato alla Deliberazione del

Sommario

Art.1	Oggetto.....	2
Art.2	Piano Triennale del Fabbisogno del Personale	2
Art.3	Requisiti di ammissione	2
Art.4	Avviso di Selezione e pubblicazione.....	4
Art.5	Domanda di ammissione	4
Art.6	Ammissioni ed esclusione dalle selezioni	5
Art.7	Commissione esaminatrice	5
Art.8	Elementi di valutazione della procedura selettiva interna	5
Art.9	Ripartizione del punteggio e criteri di valutazione – prima applicazione sino a 30/06/2025	6
Art.10	Ripartizione del punteggio e criteri di valutazione a regime da 01/07/2025	6
Art.11	Ripartizione del punteggio e criteri di valutazione dell' Area di Elevata Qualificazione.....	7
Art.12	Graduatoria	8
Art.13	Revoca delle Selezione	8
Art.14	Norma di rinvio	8

Art.1 Oggetto

L'ARES Sardegna, al fine di valorizzare le professionalità interne, con il presente regolamento, intende disciplinare le procedure selettive per le progressioni verticali interne, per i passaggi da una area a quella immediatamente superiore, riservate al personale di ruolo, in applicazione delle specifiche previsioni di cui all'artt. 20, 21, del CCNL comparto sanità 2019-21 sottoscritto in data 02/11/2022.

Art.2 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Le Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165 del 2001 e s.m.i., adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ministeriali emanate ai sensi del successivo articolo 6-ter nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

Il numero dei posti per le procedure selettive interne deve garantire, nell'ambito del piano triennale di fabbisogno, una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno, previste nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni.

Art.3 Requisiti di ammissione

❖ 3.1

Possono partecipare alle selezioni interne, per il passaggio alla area immediatamente superiore, i dipendenti ARES in possesso dei seguenti requisiti:

1. appartenenti all'area inferiore a quella correlata all'area oggetto di selezione;
2. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinatari dei C.C.N.L. Comparto Sanità;
3. in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;
4. in alternativa, **in fase di prima applicazione** ai sensi dell'art. 21 del CCNL 2019-2021 del nuovo ordinamento professionale e comunque **entro il termine del 30/06/2025**, il possesso del titolo di studio relativo all'area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;
5. assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
6. abilitazione professionale, ove richiesta.

I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno, come indicato nell'allegato A del CCNL 2019-2021, richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale, sono i seguenti:

- per l' "Area degli Operatori":
 - Ruolo Tecnico: diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private.
 - Ruolo Amministrativo: attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o, in mancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di esperienza professionale nel profilo di coadiutore amministrativo nonché - ove richiesto - di attestati di qualifica o certificati di determinate competenze di base (es. ECDL);
- per l' "Area degli Assistenti":
 - Assistente dell'informazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.
 - Assistente informatico: diploma di perito informatico o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
 - Assistente tecnico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.
 - Assistente amministrativo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- per l' "Area Professionisti della Salute e Funzionari":
 - Ruolo Sanitario: laurea abilitante alla specifica professione come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
 - Ruolo socio-sanitario: laurea come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
 - Ruolo tecnico: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico), secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
 - Ruolo professionale: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
 - Ruolo amministrativo: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando.

❖ 3.2 Elevata qualificazione

Gli articoli 15 e 16 del CCNL prevedono l'Area del personale di elevata qualificazione.

La denominazione dei profili della presente area è quella dei profili dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con l'aggiunta del suffisso "*di elevata qualificazione*".

Sono previsti requisiti specifici:

1. laurea magistrale o specialistica accompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di appartenenza nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale;
2. con incarichi di funzione di media o elevata complessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al presente CCNL, di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 di valore superiore a 3.227,85 euro) presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente area, profilo e tipologia di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo gestionale che professionale.

Per le definizioni, i principi, le tipologie e i criteri di accesso si rinvia CCNL comparto sanità 2019-2021

Gli incarichi in oggetto sono attribuiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente, con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

Per i criteri di valutazione e le modalità di ripartizione dei relativi punteggi dell'area in esame si rinvia all'art. 11 del presente regolamento.

Art.4 Avviso di Selezione e pubblicazione

L'ARES Sardegna approva e indice l'avviso di selezione per le progressioni tra le aree nel rispetto del presente regolamento.

L'avviso è pubblicato all'albo pretorio on line dell'ARES Sardegna, sul sito istituzionale www.aresardegna.it alla voce Albo Pretorio - "Bandi di Concorso e Selezioni

Art.5 Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, a pena di esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, secondo le modalità e per il mezzo della piattaforma indicata nell'Avviso di Selezione.

Art.6 Ammissioni ed esclusione dalle selezioni

ARES provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso di selezione per le progressioni tra le aree in capo ai candidati nonché la regolarità della presentazione della domanda. L'esclusione dalla procedura selettiva è deliberata con provvedimento motivato. L'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi, sarà pubblicato sul sito internet aziendale alla voce Albo Pretorio - "Bandi di Concorso e Selezioni", nella sezione relativa alla procedura selettiva.

Tale pubblicazione/comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Nessuna comunicazione sarà inviata al domicilio dei candidati.

I candidati, con il deposito della domanda di partecipazione al concorso, sono tenuti e si impegnano a controllare e verificare il sito istituzionale dell'ARES Sardegna.

Art.7 Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ARES Sardegna ed è composta dal Presidente e da due funzionari di cui uno con funzione di segretario, scelti fra il personale in servizio presso l'ARES Sardegna o, in caso di carenza, presso il personale del Servizio Sanitario Regionale. La presidenza è affidata a personale con qualifica di dirigente amministrativo.

La composizione della Commissione esaminatrice sarà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell'ARES Sardegna www.aressardegna.it nella sezione "Bandi di concorso e selezione" all'interno del relativo avviso di selezione.

Art.8 Elementi di valutazione della procedura selettiva interna

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL comparto sanità 2019-21 costituiscono elemento di valutazione:

- valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

Art.9 Ripartizione del punteggio e criteri di valutazione – **prima applicazione sino a 30/06/2025**

Le commissioni dispongono di complessivi 30 punti, così suddivisi:

PROGRESSIONE DA «AREA PERSONALE DI SUPPORTO» A «AREA DEGLI OPERATORI» (ex A-B a BS)

TITOLI	PUNTI
titoli di carriera fino ad un massimo di punti	15
curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di punti	1,5
possesso titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno	1,5
valutazione incarichi rivestiti	0
valutazione conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione fino ad un massimo di punti	12
PUNTEGGIO MASSIMO	30

PROGRESSIONE DA «AREA DEGLI OPERATORI» A «AREA DEGLI ASSISTENTI» (ex BS a C) e DA «AREA DEGLI ASSISTENTI» A «AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI» (ex C a D-DS)

TITOLI	PUNTI
titoli di carriera fino ad un massimo di punti	12
curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di punti	4,5
possesso titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno	1,5
valutazione incarichi rivestiti	0
valutazione conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione fino ad un massimo di punti	12
PUNTEGGIO MASSIMO	30

Art.10 Ripartizione del punteggio e criteri di valutazione **a regime da 01/07/2025**

Le commissioni dispongono di complessivi 30 punti, così suddivisi:

TITOLI	PUNTI
titoli di carriera fino ad un massimo di punti	12
curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di punti	1,5
possesso titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno	1,5
valutazione incarichi rivestiti	3
valutazione conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione fino ad un massimo di punti	12
PUNTEGGIO MASSIMO	30

INCARICHI ATTINENTI FORMALMENTE ATTRIBUITI, non valutati nelle tipologie precedenti, attinenti all'area professionale per la quale si concorre; deve trattarsi di incarichi dal contenuto specifico e con attribuzione di particolari funzioni/compiti/attività dal contenuto tecnico – professionale e conseguente assunzione di responsabilità anche di risultati, anche legati a singole fasi/attività di un più ampio processo/procedura di lavoro.

Art.11 Ripartizione del punteggio e criteri di valutazione dell'Area del personale di Elevata Qualificazione

Le commissioni dispongono di complessivi 30 punti, così suddivisi:

TITOLI	PUNTI
titoli di carriera fino ad un massimo di punti	12
curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di punti	4,5
possesso titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno	1,5
valutazione conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione fino ad un massimo di punti	12
PUNTEGGIO MASSIMO	30

Art.12 Graduatoria

Al termine della comparazione la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei per l'attribuzione dei posti in oggetto, secondo l'ordine di merito della votazione complessiva, risultante dalla somma del punteggio. La graduatoria sarà approvata da ARES con determinazione e sarà pubblicata all'albo pretorio on line nel sito aziendale www.aressardegna.it - sezione Bandi di Concorso e Selezione – ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

La graduatoria avrà efficacia limitata ai posti oggetto della procedura e non sarà soggetta a ulteriori scorrimenti.

Nel conteggio dei periodi di servizio se applicabili, si adotteranno le disposizioni di cui all'art. 11 D.P.R. n. 220/2001. In caso di parità di punteggio, si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.. In caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità di assunzione il personale che risulti essere in possesso della maggiore anzianità di servizio alla data del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande e di età inferiore come previsto dall'articolo 3, comma 7 Legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 punto 9 della L. 191/98.

Art.13 Revoca delle Selezione

Per motivate ragioni, può essere disposta la riapertura o la proroga dei termini, nonché la revoca o rettifica della selezione bandita senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Art.14 Norma di rinvio

Per tutto quanto non risulta specificamente previsto dalla prima parte del presente regolamento e dallo stesso non viene esplicitamente rimesso alla discrezionalità tecnico-specialistica delle commissioni giudicatrici, si fa rinvio primario alla vigente normativa definita in sede di CCNL e secondariamente alla disciplina concorsuale vigente per il personale del comparto del SS.N. al momento dell'emissione dei bandi di selezione.